

**FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CORTE DI APPELLO FEDERALE**

proc. PF 12/2025 R.G. Proc. Fed.

proc. 13/2025 R.G. Trib Fed.

Proc 11-12/2025 R.G. Corte Federale Appello

Decisione n. 7 del 28.11. 2025

Depositata in data 28.11.2025

LA CORTE DI APPELLO FEDERALE

così composta

Avv. Marco Baliva - Presidente

Avv. Stella Frascà – componente relatore

Avv. Stefano Gianfaldoni - componente

all'udienza del 18 novembre 2025, ha così deciso sui reclami proposti dal Sig. Giacomo Tortu, depositato in data 15 ottobre 2025 e dalla Procura Federale depositato in data 20 ottobre 2025 avverso la decisione n. 16/2025 pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale della FIDAL in data 6 ottobre 2025, pubblicata e comunicata in pari data nell'ambito del procedimento PF 12/2025 R.G. Proc. Fed. e Proc. 13/2025 R.G. Trib Fed.

Fatto e svolgimento del giudizio

- Con atto del 15 ottobre 2025, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, il sig. Giacomo Tortu, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Rinaldini del Foro di Milano, ha interposto reclamo ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Giustizia della FIDAL avverso la decisione n. 16/2025 (Procedimento iscritto al R.G.T.F. n. 13/2025) pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale della FIDAL in data 6 ottobre 2025, notificata in pari data con la quale sono state comminate al sig. Tortu le sanzioni della squalifica e della inibizione temporanea per anni 3 ai sensi dell'art. 5 commi 1, 5 e 6 del Regolamento di Giustizia FIDAL che comportano il divieto di svolgere, in tale periodo, qualsiasi attività in ambito FIDAL a decorrere dalla data di notificazione della decisione così quantificata: pena base mesi 30 di squalifica e di inibizione, nonché mesi 6 per l'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lettera k) Regolamento di Giustizia FIDAL;
- Con atto del 20 ottobre 2025, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, la Procura Nazionale, in persona del Procuratore Nazionale Avv. Livia Rossi, e la Procura Federale, in persona del Procuratore Federale, Avv. Michele Ponzelletti hanno

interposto reclamo ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Giustizia della FIDAL avverso la decisione n. 16/2025 (Procedimento iscritto al R.G.T.F. n. 13/2025) pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale della FIDAL in data 6 ottobre 2025, notificata in pari data con la quale sono state comminate al sig. Tortu le sanzioni della squalifica e della inibizione temporanea per anni 3 ai sensi dell'art. 5 commi 1, 5 e 6 del Regolamento di Giustizia FIDAL che comportano il divieto di svolgere, in tale periodo, qualsiasi attività in ambito FIDAL a decorrere dalla data di notificazione della decisione così quantificata: pena base mesi 30 di squalifica e di inibizione, nonché mesi 6 per l'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lettera k) Regolamento di Giustizia FIDAL e con la quale il Tribunale Federale dichiarava l'assoluzione della Raptor Milano S.S.D. a R.L., società sportiva della quale il sig. Tortu era Presidente ed Amministratore Unico all'epoca dei fatti, dall'addebito di responsabilità diretta per il fatto illecito del suo rappresentante legale, di cui all'art. 1 comma 3 lettera a) Regolamento di Giustizia FIDAL.

Detta decisione trae origine dal procedimento instaurato dalla Procura Federale FIDAL a seguito di segnalazione del 14 febbraio 2025, pervenuta dalla Segreteria Generale della Federazione, avente ad oggetto la pubblicazione di alcuni articoli di stampa pubblicati in data 13 e 14 febbraio dalle testate giornalistiche de "Il Fatto Quotidiano" e de "Il Corriere della sera" nei quali si riportava dell'esistenza di un procedimento penale, in fase di indagine preliminare, iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ove sarebbe emerso il coinvolgimento del Sig. Giacomo Tortu il quale, dietro pagamento di una somma di denaro, avrebbe indebitamente chiesto ed ottenuto accesso alle conversazioni e chat private dell'utenza telefonica dell'atleta Marcell Jacobs. Tali condotte, così come descritte, ad avviso della Procura Federale integrerebbero comportamenti disciplinarmente rilevati a carico dell'incolpato.

Espletate le indagini, iniziate il 18 febbraio 2025, all'esito delle stesse veniva notificato ai soggetti incolpati l'atto di deferimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia della FIDAL con i seguenti capi di incolpazione:

1. Giacomo Tortu *«per aver indebitamente commissionato ed ottenuto dal Sig. [REDACTED] l'accesso ai dati personali, conversazioni e chat private riferibili al Sig. Lamont Marcell Jacobs ed al Sig. [REDACTED], dietro pagamento di somma di denaro, al fine di assicurare a sé e ad altri un indebito vantaggio e comunque ledere l'immagine e la reputazione del tesserato Lamont Marcell Jacobs.*

Violazione artt. 1 e 6 comma 1 dello Statuto Federale FIDAL; art. 1 comma 1, e art. 2 commi 1, 2 e 3 del Regolamento di giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Si contestano le aggravanti di cui all'art. 9 comma 3 lett. c), e) e k) del Regolamento di giustizia FIDAL.»;



**FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA**

2. Raptor Milano S.S.D. a R.L. *«a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento di giustizia FIDAL in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente Sig. Giacomo Tortu così come sopra riportato».*

Instauratosi il procedimento, all'esito dell'attività istruttoria il Tribunale Federale emetteva la decisione oggi impugnata dal sig. Giacomo Tortu, in proprio, nonché dalla Procura Generale, in persona del Procuratore Generale Avv. Livia Rossi e dalla Procura Federale FIDAL, in persona del Procuratore Federale Avv. Michele Ponzelletti.

In estrema sintesi, queste le argomentazioni sviluppate dal Tribunale.

Eccezioni preliminari

E' stata anzitutto disattesa – perché infondata – l'eccezione preliminare sollevata dal reclamante Tortu con la quale si sostiene la nullità dell'atto di deferimento poiché lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. in quanto si fonderebbe su un generico richiamo ad una pluralità di disposizioni normative, da un lato di carattere programmatica, dall'altro che richiamano l'osservanza di principi generali assertivamente “non specificati”. In particolare, sostiene la difesa, non viene specificato in concreto quale sia la fattispecie contestata al Sig. Tortu dal momento che l'art. 2 del Regolamento di Giustizia Fidal prevede ipotesi di illecito diverse tra loro.

Il Tribunale, riconoscendo massima tutela al diritto di difesa nel processo disciplinare sportivo, afferma che, in assenza di una disposizione che tipizzi le nullità, all'interno del Regolamento di Giustizia federale, la norma di riferimento non può che consistere nell'art. 156 cpc il quale, oltre a statuire che la nullità degli atti del processo deve essere comminata dalla legge, può comunque essere pronunciata quando l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità dunque non può mai essere pronunciata quando l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato. La narrazione dei fatti e l'indicazione dei mezzi di prova contenuti nel deferimento sono assolutamente adeguati e mettono l'incolpato in condizione di conoscere esattamente da quali addebiti difendersi anche considerando che i mezzi di prova sono stato ostesi alla difesa. Tale scenario resta immutato nel processo penale laddove il fatto viene ritenuto enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali siano descritti in modo tale da garantire il contraddittorio e l'esercizio di difesa grazie all'enunciazione nel capo d'imputazione e agli atti facenti parte del fascicolo processuale (Cass. Civ. Sez. Un. 8077/2012 e, ex multis, Cass. Pen. Sez III, 9314/2023).

Parimenti è stata rigettata l'eccezione di nullità del capo di incolpazione con riferimento alla violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Fidal, degli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Fidal e dell'articolo 3 del Codice di Comportamento Sportivo CONI in relazione ai quali non risulterebbe precisato quali, fra le ipotesi da essi previste, siano riferibili ai fatti addebitati. Tale assunto difensivo, infatti non determina la nullità dell'atto quanto una valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa, oppure di pertinenza o meno dell'indicazione. E' pacifico che i comportamenti dei consociati debbano essere valutati alla luce dei principi generali dell'ordinamento sportivo, specie laddove i Regolamenti di Giustizia non tipizzano le infrazioni mediante descrizione delle condotte materiali che le



**FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA**

identificano, ma si affidano a principi fondamentali e generali di comportamento come da costante giurisprudenza (Collegio Garanzia Sport CONI, parere n. 5/2017 e decisione n. 121/2021; nonché, *ex multis*, Corte Fed. Appello FIDAL 3/2025, Corte Fed. Appello FIGC, S.U., n. 92/CSA/2024- 2025 e Sez. I n. 9/CFA/2024-2025).

Nel merito sono state ritenute provate le accuse mosse a carico dell'odierno reclamante, persona fisica, alla luce degli elementi probatori acquisiti in sede di indagini e comprensive degli atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Milano ed in particolare dallo stralcio della trascrizione dell'interrogatorio reso dal sig. [REDACTED], con l'assistenza del proprio difensore di fiducia, imputato nel procedimento penale n. [REDACTED] del Reparto Indagini Telematiche (RITEL) del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri (ROSC) recante «...analisi delle copie forensi relative ai dispositivi informatici», in uso ad un indagato in procedimento penale [REDACTED]

Il Tribunale, in estrema sintesi, valutata la documentazione prodotta sia dalla Procura che dalla difesa ha ritenuto sussistente la colpevolezza del signor Giacomo Tortu riconoscendo pienamente attendibile e suffragata da riscontri esterni oggettivi la documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Per quanto concerne le circostanze aggravanti contestate, il Giudice di prime cure ha ritenuto configurabile esclusivamente quella di cui all'art. 9 comma 3 lett. k).

Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, fatte le opportune valutazioni in relazione alla serietà (n.d.r. gravità) dei fatti contestati, si è pronunciato nei confronti del prevenuto applicando le sanzioni congiunte della squalifica e dell'inibizione temporanea entrambe nella misura massima edittale di anni tre ai sensi dell'art. 5 commi 1, 5 e 6 R.G. di cui 30 mesi quale sanzione base e 6 mesi per la riconosciuta aggravante in luogo della richiesta di radiazione avanzata dalla Procura in sede di conclusioni richiamandosi al principio rieducativo della sanzione come da decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n.3/2014.

Da ultimo il Tribunale Federale, ha ritenuto di mandare assolta la società Raptor Milano S.S.D. a R.L., per la quale la Procura aveva concluso chiedendone la condanna per responsabilità diretta. Il Tribunale Federale, nella propria decisione, afferma la propria contrarietà ad una forma di responsabilità automatica per illeciti commessi dal legale rappresentante che prescinda da ogni valutazione in merito al rapporto che lega la condotta contestata alla funzione ricoperta ed al concreto ruolo dell'Affiliata nella vicenda.

Le suddette argomentazioni, giudicate non condivisibili dagli odierni reclamanti, difesa del signor Giacomo Tortu e Procura, hanno indotto la proposizione dei **reclami** a sostegno dei quali sono stati adottati i seguenti motivi che si indicano in modo succinto.

Reclamo difesa Tortu

Per quanto attiene la posizione del signor del sig. Giacomo Tortu, *in primis* la difesa lamenta la nullità del capo di incolpazione e, conseguentemente, dell'atto di deferimento per la genericità dello stesso.

Nello specifico il riferimento concerne quanto già evidenziato con l'eccezione preliminare con cui viene indicato, quale motivo di doglianza, la mancanza di chiarezza e precisione delle norme che si assumono violate. Tale tesi troverebbe conforto nella decisione del giudice di prime cure medesima laddove, in merito alle circostanze aggravanti ritenute sussistenti nell'atto di deferimento, ritiene che vengano enumerate nel capo di incolpazione senza distinzione fra le varie ipotesi contenute in ciascuna di esse.

Secondo motivo di doglianza consiste nell'asserita assenza di parità delle parti nel giudizio sportivo per l'affermata acquisizione di atti parziali del procedimento penale disconoscendo pari valore alle dichiarazioni rese pubblicamente dal signor [REDACTED] indagato nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di [REDACTED] avrebbe chiesto di estrapolare le chat whatsapp dell'utenza riferibile all'atleta Marcel Jacobs, il quale avrebbe negato recisamente ogni attività di esfiltrazione dei dati riconducibili all'atleta stesso.

Il terzo motivo di reclamo si fonda sulla asserita assenza di attendibilità delle dichiarazioni del sig. [REDACTED] che, a dire della difesa, nell'interrogatorio scaricherebbe ogni responsabilità sul proprio assistito al fine di alleggerire la propria posizione processuale.

Da ultimo la difesa lamenta il riconoscimento dell'aggravante di cui alla lett. k) dell'art. 9 comma 3 Regolamento di Giustizia, ossia dell'intenzione di favorire il fratello e atleta Filippo Tortu, estraneo alla vicenda, atteso che un'eventuale accertamento dell'uso di sostanze dopanti da parte di Jacobs, all'epoca della vittoria della medaglia d'oro nella staffetta alle Olimpiadi di Tokyo 2021, non solo non avrebbe comportato alcun vantaggio al fratello Filippo Tortu ma lo avrebbe presumibilmente danneggiato perché avrebbe potuto comportare la revoca del risultato della competizione ed il conseguente ritiro della medaglia olimpica.

Reclamo a firma congiunta della Procura Nazionale e Federale.

La Procura con il proprio reclamo richiede la parziale riforma la decisione del Tribunale Federale. Due sono i motivi addotti. *In primis* l'erronea determinazione della misura della sanzione irrogata per la mancata applicazione della radiazione dell'incolpato ed il mancato riconoscimento sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 9 comma 3 lett. c) ed e) del Regolamento di Giustizia Fidal. Ad avviso di questo reclamante, infatti, l'estrema gravità delle condotte poste in essere dal Sig. Tortu sono talmente rilevanti da meritare di essere sanzionate mediante radiazione dai ruoli federali. Con il secondo motivo di doglianza la Procura Federale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL contestando l'intervenuta pronuncia di assoluzione della Società Raptors Milano S.S.D. a R.L. per il fatto disciplinarmente rilevante del legale rappresentante Giacomo Tortu.



**FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA**

Si sono costituiti nel giudizio di appello, mediante deposito tempestivo di memorie, l'Avv. Rinaldini per il Tortu e, contestualmente per la Raptors Milano S.S.D. a R.L. depositando mandato a firma del nuovo legale rappresentante, Sig. Natale Marco Bellati e la Procura Federale.

All'udienza svoltasi innanzi alla Corte Federale d'Appello, erano presenti l'Avv. Federica Rinaldini in qualità di difensore sia del sig. Giacomo Tortu - entrambi in modalità da remoto - che quale procuratore della società Raptor Milano, nonché del rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Michele Ponzelletti in presenza così come il Presidente del Collegio, Avv. Marco Baliva, il componente Avv. Stella Frascà ed il componente del Collegio Avv. Stefano Gianfaldoni, quest'ultimo in modalità da remoto. Mentre era assente il rappresentante legale della società. Raptors Milano.

La discussione si è tenuta come segue.

L'Avv. Rinaldini, nel riportarsi ai propri atti difensivi, sottolineava, in primo luogo l'eccezione preliminare relativa alla nullità dell'atto di deferimento richiamando tre passaggi della sentenza di I grado, ultimo dei quali quello relativo all'aggravante, da cui si evince la contraddizione nella quale sarebbe incorso il Tribunale sull'argomento.

Nel merito affermava come dagli atti del procedimento penale non si evincerebbe alcun elemento a carico del sig. Tortu diversamente da quanto avvenuto nel procedimento disciplinare. Insiste nell'inattendibilità delle dichiarazioni del [REDACTED] e nella mancata prova della genuinità delle chat estrapolate. Quanto all'aggravante riconosciuta dal Tribunale Federale ribadiva quanto dedotto nel reclamo circa l'assenza di utilità ed anzi l'esposizione a rischio di danno per il familiare del Tortu.

Il Procuratore Federale, contestando le argomentazioni difensive, ricordava la prevalenza delle norme del codice di procedura civile nel procedimento sportivo così come previsto nel Regolamento FIDAL. A tal proposito, ritenendo esaustivo il deferimento sottolineava assoluta assenza di prove a discarico che il Tortu ben avrebbe potuto produrre anche rispetto alla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano insistendo sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dal [REDACTED]. Nel resto si riportava al reclamo ed alla memoria di costituzione depositati.

Avv. Rinaldini precisava di non aver depositato documentazione ulteriore della quale non poteva essere in possesso dal momento che Tortu non risultava sottoposto ad indagine e conseguentemente non aveva accesso agli atti di causa. Inoltre sosteneva l'attendibilità di quanto riportato dai giornali ricordando che anche il procedimento origina proprio da articoli di giornale.

In relazione al reclamo presentato cui si richiamava integralmente, il Procuratore, inoltre, sosteneva come la sanzione applicata dal giudice di prime cure non fosse proporzionata ai fatti contestati al deferito di tale gravità da impedire la permanenza all'interno dell'ordinamento sportivo.



**FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA**

Da ultimo contestava l'assoluzione della Raptor Milano SSD a RL anche alla luce della assenza di prova inconfutabile di estraneità o manifesta distanza dalle condotte contestate al proprio Presidente ed amministratore Unico.

La Procura concludeva chiedendo l'accoglimento del proprio reclamo ed il rigetto del reclamo proposto dalla difesa.

Il difensore insisteva nell'accoglimento del proprio reclamo e nel rigetto del reclamo proposto dalla Procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I reclami presentati, riuniti con ordinanza della Corte Federale di Appello, sono ritenuti parzialmente fondati con conseguente parziale riforma della decisione impugnata.

Per organicità espositiva si procederà esaminando in primo luogo le doglianze della difesa dell'incolpato.

Nel proprio reclamo la difesa eccepisce la nullità del capo di incolpazione per genericità dello stesso. Nello specifico lamenta la mancanza di specificazione delle disposizioni violate contestando la molteplicità delle norme indicate nel deferimento (violazione degli artt. 1 e 6, co. 1 dello Statuto Federale; art. 1, co. 1 e art. 2, co. 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; con le aggravanti ex art. 9, co. 3, lett. c), e), k) del Regolamento di Giustizia FIDAL), che, nel caso di specie, avrebbe impedito a Giacomo Tortu di comprendere quali specifiche fattispecie disciplinari gli fossero effettivamente contestate, e compromettendo così la possibilità di contestarne la sussistenza e la configurabilità determinando di fatto la lesione del principio del diritto di difesa.

Orbene tale contestazione è infondata e va disattesa.

Come evidenziato anche dal Tribunale Federale, in assenza di una disposizione del Regolamento di Giustizia FIDAL che tipizzi i casi di nullità dell'atto di deferimento, l'art. 3 del medesimo Regolamento, al comma 3 prevede che il codice di procedura civile costituisce fonte normativa per quanto non previsto dal Regolamento Fidal. Nel caso di specie la norma di riferimento, non può che essere rivenuta nell'art. 156 c.p.c. che statuisce come la nullità dell'atto possa essere pronunciata quando lo stesso manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato.

Sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con costante orientamento, ha precisato che va esclusa la nullità di eventuali contestazioni sotto il profilo della asserita indeterminatezza e/o genericità, tutte le volte in cui da parte del soggetto destinatario sia stato possibile individuare in modo agevole i fatti in relazione ai quali è stata formulata l'accusa.

Nei casi sottoposti al vaglio del Tribunale, peraltro, è stata ritenuta la specificità dei fatti, rilevabile non solo dalla adeguata narrazione degli stessi ma anche dal contenuto dei



**FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA**

mezzi di prova che completano il capo d'accusa e ne costituiscono il precipitato, rendendo la domanda punitiva perfettamente esplicitata e mettendo l'incolpato in condizione di sapere esattamente da quali addebiti difendersi.

Questo Collegio, peraltro, con la decisione n. 3/2025, ha già ribadito di aderire all'ormai granitico orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione proprio in tema di contestazione di addebiti disciplinari - ferma restando ovviamente, la *regula iuris* secondo la quale la incolpazione disciplinare implica una contestazione precisa ed inequivoca degli addebiti pena la violazione del diritto di difesa (Cass. Sez. 2^a civ. 17.4.2023 n. 10118) – laddove si afferma che *“In tema di giudizio disciplinare, la formale incolpazione non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito e l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all'iter del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell'addebito e di discolarsi.”* (Cass. S.U. civ. 22.8.2007 n. 17827; conformi Sez. 3^a 26.5.2011 n. 11608; da ultimo, Sez. 2^a ord. 22.8.2023 n. 24978, Cass. Sez. V tributaria n. 3407/2004).

Nel caso in esame va riaffermato che il deferito, a fronte delle contestazioni mosse dalla Procura Federale, che nel proprio capo di incolpazione descrive pienamente i fatti da cui scaturisce l'odierno procedimento disciplinare, ha avuto modo non solo di apprendere sin dall'inizio delle indagini le varie notizie integranti le accuse e di ricevere copia degli atti di indagine acquisiti presso la Procura della Repubblica, ma anche di difendersi, provando, salvo poi non offrire dimostrazione concreta della propria assenza di responsabilità.

Come sostenuto dal giudice di prime cure, la contestazione della violazione degli articoli 1 e 6 dello Statuto FIDAL, degli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL e dell'art. 3 del Codice di comportamento sportivo del CONI, in relazione ai quali non risulterebbe precisato quali, fra le ipotesi da essi previste, siano da riferirsi ai fatti addebitati, non può determinare una pronuncia di nullità dell'atto di deferimento poiché è compito dell'organo giudicante valutare la fondatezza o meno dell'accusa rispetto alle disposizioni contestate.

I principi di lealtà, probità e correttezza nonché il comportamento morale e civile, rinvenibili nelle disposizioni contestate, costituiscono parametri ineludibili nell'ordinamento sportivo (Sul punto Tribunale Federale Fidal decisione n. 5/2025, Collegio Garanzia Sport CONI, parere n. 5/2017 e decisione n. 121/2021; nonché, *ex multis*, Corte Fed. Appello FIDAL 3/2025, Corte Fed. Appello FIGC, S.U., n. 92/CSA/2024- 2025 e Sez. I n. 9/CFA/2024-2025).

Nel caso in esame la cornice normativa di riferimento è costituita anzitutto dall'art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL in virtù del quale *“Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi*



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

fondamentali dello sport.” e dal successivo art. 2 commi 1 e 3 secondo il quale “Tutti i tesserati federali sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.” (comma 1) e per “scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell’immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all’esame ed al giudizio degli organi disciplinari”.(comma 3)

Peraltro proprio il Collegio di Garanzia dello Sport ha recentemente affermato come *tali precetti abbiano contenuto volutamente ampio e generale, mirando a garantire che ogni tesserato sia tenuto ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza anche morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici* (Collegio di Garanzia dello Sport, Decisione n. 10/2024, pag. 13)

Ecco, quindi, che contrariamente a quanto affermato dalla difesa, tali principi proprio per la loro ampiezza e generalità giustificano la loro applicabilità anche in assenza di condotte illecite tipizzate. Ne discende, pertanto, che nell’ordinamento sportivo accanto ad illeciti disciplinari tipizzati, *vi sono fattispecie disciplinari di carattere generale, come quelle che si fanno rientrare nella violazione del principio di lealtà e correttezza o probità, quali canoni valutativi, assoluti ed imprescindibili del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuate e specificate ab origine, ma devono essere di volta in volta rielaborate alla stregua delle specifiche circostanze ed evidenze del caso concreto.* Da tutto ciò l’infondatezza dello specifico motivo.

Ulteriore motivo di impugnazione, afferisce alla erroneità e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell’incolpato per la presunta violazione del principio di parità delle parti nel processo sportivo dovuta allo “squilibrio informativo” discendente, a detta della difesa, dall’acquisizione di materiale probatorio esclusivamente a carico dell’incolpato. In buona sostanza la difesa sostiene l’assenza di parità delle parti nel giudizio, lamentando la mancanza di completa acquisizione degli atti dei procedimenti penali pendenti dai quali sarebbero potute emergere risultanze probatorie in contrasto con la tesi accusatoria.

Orbene, la Procura Federale, una volta appresa l’esistenza di un procedimento penale nel quale le condotte poste in essere da un proprio tesserato potevano assumere rilevanza ai fini disciplinari, per il tramite della Procura Generale, ha richiesto agli uffici della Procura della Repubblica copia degli atti riferibili al tesserato medesimo.

La valutazione del materiale probatorio attinente la posizione del Tortu è stata fatta esclusivamente dal Procuratore della Repubblica incaricato del procedimento penale, che ha poi inviato dunque solo il materiale ritenuto pertinente.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Non sussistono dunque elementi tali da poter far discendere uno squilibrio tra le parti del giudizio. Il Collegio di Garanzia, con la decisione n. 27 del 2021, ha affermato come l'ordinamento processuale sportivo, tanto in considerazione delle specifiche disposizioni contenute nei codici e regolamenti federali, e tanto con l'esplicito rinvio alle norme generali del processo civile operato con il comma 6 dell'art. 2 del CGS CONI, può dirsi pacificamente fondato sui principi del contraddittorio e della disponibilità delle prove. Quanto al principio del contraddittorio, elevato a rango costituzionale con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, affinché lo stesso possa dirsi rispettato, è necessario sia che la parte venga messa a conoscenza dell'esistenza del processo sia, per quanto di interesse nel caso che ci occupa, che venga messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione della difesa. *La violazione del principio del contraddittorio si realizza quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria* (Cass. Civ., sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201). Il Collegio giudicante, ritenendo corollario del contraddittorio il principio della disponibilità delle prove, disciplinato all'art. 115 c.p.c., secondo il quale il giudice, salvo limitati casi positivamente disciplinati in cui può disporre l'acquisizione d'ufficio di elementi probatori, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. In ogni caso le prove devono essere acquisite dal giudice nel rispetto del contraddittorio. Si ha violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. quando il giudice di merito pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali (Cass. Civ., Sez. Lav, 3 novembre 2020 n. 24395). Nel caso di specie la Procura federale ha messo a disposizione della difesa l'intero materiale probatorio ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e relativa al procedimento penale [REDACTED] in sede di audizione del signor Giacomo Tortu del 10 giugno 2025 permettendo al prevenuto di conoscere tutti gli atti confluiti nel fascicolo della Procura ed approntare la miglior difesa. Per costante orientamento della Suprema Corte «*in tema di giudizio disciplinare [...] la formale incolpazione non richiede una minuta completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito e l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale dovendosi piuttosto dare rilievo all'iter del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell'addebito e di disculparsi*», tant'è che il deferito si è ampiamente ed efficacemente difeso orientamento già condiviso da questa Corte (per tutte Cass. Civ. 10118/2023).

Da tutto ciò l'infondatezza del secondo motivo di reclamo.

Terzo motivo di reclamo concerne la contestata attendibilità delle dichiarazioni rese dal Signor [REDACTED] [REDACTED] all'epoca indagato nel procedimento penale milanese e successivamente deceduto. La difesa ne contesta l'attendibilità alla luce di altre risultanze istruttorie.

Come emerso in sede di discussione, le dichiarazioni rese dal [REDACTED] quale soggetto sottoposto ad indagine e dunque con le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p., trovano pieno

riscontro negli atti. Unico elemento addotto dalla difesa in controprova è rinvenibile in un articolo di stampa dal quale si evincerebbe una dichiarazione attribuibile al sig. [REDACTED] indagato nel procedimento penale connesso pendente [REDACTED] nella quale nega l'esfiltrazione delle chat di Jacobs affermazione tuttavia smentita dalla annotazione del Reparto Indagini Telematiche (RITEL) del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri (ROSC) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contenente le analisi delle copie forensi relative ai dispositivi informatici in uso a quest'ultimo.

Ai fini della decisione a nulla rileva che in prima istanza il Tortu abbia chiesto al [REDACTED] di procedere con un servizio di pedinamento ed appostamenti e solo successivamente abbia preteso l'esfiltrazione della chat sull'utenza intestata a Marcell Jacobs, così come scarsa rilevanza assume l'affermazione difensiva che pone in dubbio che la chiavetta consegnata a Tortu contenesse proprio quelle chat whatsapp dal momento che la realizzazione dell'illecito si concretizza già solo con il superamento dell'intenzione di procedere alla violazione della intimità dell'individuo ossia nel momento in cui il prevenuto avanza le proprie richieste al sig. [REDACTED] e provvede al pagamento della somma di danaro pattuita per le prestazioni richieste e quantificata in € 10.000,00 (diecimila/00).

Per quanto soggetto indagato le dichiarazioni del [REDACTED] risultano pienamente attendibili in quanto rese dinanzi all'autorità giudiziaria e alla presenza del proprio difensore di fiducia. Inoltre trovano pienamente riscontro negli ulteriori atti acquisiti in sede di indagine ed in particolare nell'annotazione di servizio 9 dicembre 2024 del Reparto Indagini Telematiche (RITEL) del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri (ROSC) recante «...analisi delle copie forensi relative ai dispositivi informatici», in uso ad un indagato in procedimento penale [REDACTED] [REDACTED]

Si rammenta, infine, che le dichiarazioni rese dal [REDACTED] sono da ritenere irripetibili a causa del decesso del medesimo e conseguentemente vista la loro natura, possono essere direttamente acquisite nel fascicolo del dibattimento.

L'ultimo motivo di reclamo, concernente l'erroneo convincimento del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. di giustizia Fidal è fondato e va accolto.

E' pacifico, infatti, che l'azione posta in essere dal signor Giacomo Tortu non avrebbe mai concretamente potuto determinare un vantaggio a favore del fratello Filippo. Qualora il Tortu avesse rinvenuto materiale tale ritenere che l'atleta Jacobs avesse fatto uso di sostanze dopanti – evento totalmente escluso dalle risultanze istruttorie - non avrebbe comportato unicamente lo screditamento delle prestazioni dell'atleta ma avrebbe benissimo potuto determinare conseguenze ulteriori come la revoca del titolo conseguito alle Olimpiadi 2021. E ciò danneggiando, di fatto, anche il fratello Filippo.

Passando al reclamo depositato nei termini dalla Procura Federale si ravvisa, in primo luogo, la censura della decisione del Giudice di prime cure nella parte relativa alla

dosimetria della sanzione, e l'erronea applicazione delle circostanze aggravanti contestate oltre alla carenza di motivazione nella quantificazione della sanzione.

La Corte, sul punto, ritiene di condividere in parte qua e nei limiti che seguono le motivazioni addotte dal Tribunale Federale.

Le aggravanti contestate con l'atto di deferimento di cui all'art. 9 comma 3 lett. c), e) e k), delle quali si chiede applicazione anche nel reclamo, non trovano un riscontro oggettivo negli atti di causa. Non è stato dimostrato il danno alle cose o persone, di cui all'art. 9 comma 3 lett. c) poiché, dalla relazione tecnica RITEL-ROS dei Carabinieri non risulta alcun danneggiamento informatico ai dispositivi violati né un danno alle persone dal momento che il prevenuto non risulta che le abbia diffuse. Allo stesso modo non sussistono gli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. e) poiché, per costante giurisprudenza, il motivo abietto e futile si caratterizza per essere spregevole, turpe, ripugnante agli occhi della sensibilità media della comunità di riferimento mentre il motivo futile è espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato e tale per cui la condotta costituisca manifestazione di una grande sproporzione rispetto alla determinazione illecita. La valutazione della futilità del motivo, infatti, non deriva dall'analisi delle convinzioni del soggetto, ma piuttosto dall'obiettiva considerazione dei fatti e, segnatamente, del rapporto di proporzione tra la condotta e il motivo che l'ha determinata (Collegio di Garanzia dello Sport 35/2019 Cass. Pen. 39245/2024).

Alla luce delle considerazioni già esposte allo stato degli atti mancano i presupposti giuridici per ritenere la sussistenza della ulteriore circostanza aggravante contestata di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) perché sebbene non sia richiesto che il vantaggio sia stato effettivamente conseguito, nella fattispecie concreta non poteva nemmeno astrattamente realizzarsi.

Quanto alla quantificazione della sanzione la Corte condivide l'iter logico-giuridico del tribunale di prime cure. Infatti, sebbene l'illecito commesso dall'incolpato sia comunque connotato da particolare gravità, avendo egli commissionato l'abusivo accesso informatico all'utenza telefonica del Sig. Marcell Lamont Jacobs, sviluppatosi poi anche verso le utenze di persone del suo *staff*, compromettendone gravemente la riservatezza, nel quantificare la sanzione, ancorché abbia il processo disciplinare sportivo principalmente natura afflittiva e punitiva, occorre tuttavia confrontarsi con la sua concettuale equiparabilità alla sanzione penale (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. I n. 25/2025 e sez. 19/2018), che tuttavia porta con sé anche una funzione rieducativa, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica, finalizzata al recupero del colpevole nella comunità sportiva (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 3/2014), pur nella rigorosità dei principi generali di comportamento cui i tesserati debbono conformarsi.

La radiazione del resto, come statuito dall'art. 5 comma 7 *«E' la sanzione più grave e viene irrogata allorquando la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione»*: si tratta cioè di una sanzione espulsiva e definitiva, che si basa sostanzialmente su un concetto di "indegnità permanente" da

riservare a casi di gravità ancora che purtroppo non di rado si verificano all'interno del mondo sportivo.

Ciò posto la sanzione di 30 mesi disposta dal Tribunale Federale, si manifesta però insufficiente a censurare e punire un siffatto comportamento del Tortu, che, seppur non così tanto grave da meritare la radiazione, certamente ha i crismi e le caratteristiche di tale gravità da porsi all'interno della sanzione massima di 3 anni prevista dall'art .5.5 del Regolamento di giustizia.

Dalle riflessioni che precedono la Corte ritiene insussistente l'aggravante di qui all'art 9 lett K, e nel contempo ridetermina la sanzione, attesa la gravità del comportamento del Tortu in 36 mesi di squalifica e inibizione, riformando in tal senso la decisione di I grado.

Ultimo motivo di reclamo della Procura Federale afferisce alla assoluzione della società Raptors Milano SSD a RL per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Il motivo è fondato e va accolto.

Non appaiono condivisibili le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale che ha pronunciato assoluzione nei confronti della Raptors Milano SSDaRL, società sportiva ove, all'epoca dei fatti, il sig. Giacomo Tortu ricopriva l'incarico sia di Presidente che di Amministratore Unico dal momento che la normativa in esame, fonda la responsabilità dell'affiliata sulla base del semplice nesso formale intercorrente tra il tesserato autore materiale e la società. La casistica in tema di responsabilità diretta, infatti, manifesta come la giustizia sportiva abbia ritenuto di sanzionare le società ogniqualvolta fossero state riscontrate violazioni dei principi sportivi di lealtà e probità.

Nessun rilievo può accordarsi al fatto che possa eventualmente ravvisarsi una qual certa utilità della condotta antisportiva per il sodalizio, valendo solo – in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 3 lett. a) e b) del regolamento di giustizia FIDAL- il principio ivi espresso secondo cui *“Le società e le associazioni che costituiscono la Fidal rispondono direttamente dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari”* riconducibile alla regola della immedesimazione organica *tout court*.

Oltretutto da parte delle società non è stato posto in essere alcun comportamento atto a sminuire la portata lesiva delle condotte poste in essere dal Presidente o anche a prevenire le stesse.

Ed ancora non rileva ai fini della esclusione della responsabilità la circostanza che il deferito abbia agito a titolo personale e dunque in modo del tutto indipendente dall'attività sportiva: nel momento in cui il tesserato, che è anche legale rappresentante di una società sportiva affiliata alla FIDAL, ponga in essere una condotta in contrasto con la normativa federale, tanto basta per integrare la colpa anche della società sportiva che quel tesserato in quel momento rappresenta (CFA FIDAL decisioni n. 1/2025 e 2/2025).

Il Tribunale Federale, nei vari ragionamenti, pur pregevolmente esposti, in merito al rapporto di immedesimazione organica o alla non applicabilità della responsabilità propria in forza del canone di responsabilità sancito dal Regolamento di giustizia Fidal,



**FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA**

incentra la propria tesi sull'assenza di legame tra la condotta posta in essere dal prevenuto e la società dal medesimo rappresentata all'epoca dei fatti.

In realtà lo status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto e dei suoi soggetti, del rispetto da parte dei tesserati della società e di coloro che agiscono per conto e/o nell'interesse della società, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità.

L'art. 1 comma 3 lett. a) del regolamento di Giustizia Fidal, infatti, per questioni rilevanti nell'ordinamento sportivo, non dà spazio ad alcuna forma di valutazione che possa portare alla non affermazione della responsabilità diretta in capo al sodalizio sportivo (Corte Federale d'Appello Fidal n. 1, 2 e 5/2025 e Corte Federale d'Appello FIGC, Sez I, n. 63/21-22).

Alla stregua di tali considerazioni i reclami vanno accolti limitatamente a quanto disposto in motivazione e va riformata la decisione impugnata come segue.

P.Q.M.

Accoglie in parte qua e come in motivazione gli appelli proposti dal Tortu e dalla Procura Federale, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione:

- a) dichiara insussistente l'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k.);
- b) ridetermina a carico di Giacomo Tortu, attesa la gravità del suo comportamento e per i motivi esposti, la sanzione della squalifica e della inibizione temporanea entrambe nella misura massima edittale di anni 3 a carico di Giacomo Tortu che comportano il divieto di svolgere in tale periodo qualsiasi attività in ambito FIDAL;
- c) condanna la società Raptor Milano S.S.D. a R.L. al pagamento della sanzione della ammenda nella massima misura di Euro 10.000,00.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

Manda alla Segreteria per notificare immediatamente a mezzo Pec il presente dispositivo alle parti.

Roma, addì, 28 novembre 2025

Il componente relatore

Avv. Stella Frasca

Il Presidente

Avv. Marco Baliva



Firmato digitalmente da:

STELLA FRASCA'

28/11/2025 19:43